



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1

Il presente regolamento disciplina:

- a) il servizio per il trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, residenti nel Comune, che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esiste nel Comune la corrispondente scuola;
- b) il servizio per il trasporto di detti studenti, all'interno del territorio comunale, da punti di incontro programmati al punto di partenza del mezzo pubblico e viceversa;
- c) il servizio per il trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo avente sede nel Comune, da punti di incontro programmati alla sede dell'istituto scolastico e viceversa.

Il servizio di trasporto degli studenti frequentanti istituti di scuola media superiore fuori del Comune sarà svolto prioritariamente attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici di linea.

Il servizio di trasporto degli stessi all'interno del Comune, come sopra specificato, ed il servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo frequentanti il locale istituto sarà svolto attraverso l'utilizzo dello Scuola - bus che sarà messo a disposizione dal Comune.

Potranno godere del servizio di trasporto di cui al punto a) anche gli studenti che frequentano percorsi triennali di istruzione e formazione integrati con moduli di formazione professionale, e gli studenti che frequentano percorsi di formazione professionale integrati con l'istruzione, se rientrano nell'obbligo di istruzione.

ART. 2

Il servizio di trasporto scolastico è improntato alla effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare e facilitare la frequenza scolastica degli alunni presso la scuola di competenza.

Il servizio in favore degli alunni della scuola media superiore che frequentano scuole pubbliche statali o paritarie aventi sede in altri Comuni è realizzato nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla LL.RR. 24/73. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla circolare 8 ottobre 2003 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie nazionali e regionali e dall'effettiva disponibilità di bilancio.

Sono esclusi dal beneficio tutti gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole regionali.

ART. 3

Il servizio di trasporto degli studenti di scuola media superiore con i mezzi pubblici viene assicurato attraverso il rimborso del costo dell'abbonamento acquistato direttamente dall'utente, o in alternativa, su eventuale scelta dell'Amministrazione attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o tramite erogazione di un contributo pari al costo per il servizio pubblico di linea, qualora i mezzi pubblici non possono assicurare efficacemente il trasporto, e quindi il diritto allo studio, e tale scelta risulta quindi più vantaggiosa e funzionale.

ART. 4

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto, sia per la prima volta, sia che intendano confermarlo, dovranno presentare domanda su appositi modelli, entro il 31 luglio e comunque non oltre il 30 novembre.

La domanda presentata si riterrà valida per tutto l'anno scolastico ed è fatto obbligo comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, scuola, ritiro etc....).

Possono comunque essere accettate domande pervenute durante il corso dell'anno per le quali, se trattasi di contributo o eventuale rilascio di abbonamenti il beneficio decorrerà da quel momento sempre compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per la procedura di rimborso degli abbonamenti direttamente acquistati dall'utente o per la concessione del contributo dovrà essere prodotta trimestralmente regolare richiesta, unitamente all'abbonamento acquistato nel caso di rimborso, se trattasi di abbonamenti settimanali la cui somma supera il costo del mensile sarà liquidata la somma corrispondente a quest'ultimo.

ART. 5

Gli studenti della scuola media superiore per avere diritto al beneficio di che trattasi dovranno garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti di competenza.

Per i periodi di emergenza sanitaria e didattica a distanza gli studenti per avere diritto al beneficio di che trattasi dovranno garantire una frequenza mensile di almeno 10 (dieci) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti di competenza.

Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza sono ridotti proporzionalmente.

In caso di lunghe malattie, verificatesi nel corso del mese, debitamente documentate, agli studenti che hanno già acquistato l'abbonamento lo stesso potrà essere rimborsato anche se non vengono garantiti i 15 (quindici) giorni di frequenza.

La scelta della scuola dovrà ricadere su quella più vicina al Comune, diversamente sarà rimborsato il costo dell'abbonamento o il contributo commisurato al costo per la scuola allocata nel Comune più vicino.

Lo studente potrà scegliere liberamente la ferrovia o l'AST perché

l'abbonamento ferroviario, anche se può risultare meno costoso, comporta un costo aggiuntivo per il trasporto fino alla stazione ferroviaria che è distante dal centro abitato.

ART. 6

Il trasporto degli studenti della scuola media superiore da questo Comune a quello sede della scuola, secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti, sarà totalmente gratuito fino a quando la Regione finanzia totalmente il servizio, diversamente potrà essere applicata una compartecipazione in rapporto anche alla percentuale decurtazione del finanziamento regionale e delle disponibilità di bilancio.

La compartecipazione è prevista invece per il trasporto di detti studenti con scuola bus comunale dai punti di riunione programmati ai punti di partenza dei mezzi pubblici e viceversa e per il trasporto, sempre con scuola bus, degli studenti della scuola dell'obbligo frequentanti il locale Istituto Comprensivo, dai punti di incontro alla sede della scuola e viceversa.

ART. 7

La compartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto con scuola bus comunale è determinata in ragione dei seguenti limiti di reddito ISEE nella seguente misura:

- 40% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 10.632,00;
- 30% “ “ “ compreso tra € 7.501,00 e € 10.632,00;
- 20% ^{L4} “ “ “ compreso tra € 5.001,00 e € 7.500,00;
- gratuito per i nuclei familiari con ISEE compreso tra zero ed € 5.000,00.

Le predette fasce di reddito e le quote di compartecipazione potranno essere modificate annualmente dalla Amministrazione Comunale.

Il pagamento per il rilascio dei corrispondenti voucher dovrà essere effettuato, anticipatamente, tramite bollettino postale,

L'Amministrazione Comunale potrà decidere di adottare diverse modalità di pagamento.

Sono esonerati dalla compartecipazione gli alunni in situazione di handicap, certificati dalla AUSL e su specifica richiesta della famiglia.

ART. 8

Il servizio di trasporto con scuola bus verrà organizzato annualmente, nei limiti delle possibilità di bilancio, secondo il calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli organismi Scolastici, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani.

Sarà predisposto un piano di servizio con l'indicazione delle fermate e dei punti di incontro, degli orari e del percorso sulla base degli accordi con il dirigente scolastico, delle disponibilità del mezzo e della dotazione organica del servizio.

Il percorso è programmato con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento della sede.

La programmazione del percorso deve tendere alla riduzione dei tempi di

permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.

Il trasporto si effettuerà secondo un percorso che si estende lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti o del mezzo di trasporto.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso e i punti di incontro che saranno comunicati all'utenza prima dell'avvio del servizio.

Agli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, scuola e classe frequentata che dovrà essere conservato dall'alunno per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non si trovino alle fermate all'orario previsto.

L'Amministrazione è responsabile dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dallo stesso.

La famiglia rimane responsabile nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa.

ART. 9

L'Amministrazione valuterà annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente e può decidere di scegliere diverse modalità o sospendere il servizio.

Attuerà, inoltre, tutti i provvedimenti opportuni, qualora la Regione Siciliana dovesse modificare e/o integrare la vigente normativa.

ART. 10

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione di legge.